



COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale n. 7 del 18.03.2021

Oggi giorno diciotto (18) del mese di marzo anno 2021, il sottoscritto Dott. Romolo Salis, Revisore Unico dei Conti del Comune di Guamaggiore nominato con deliberazione di Consiglio Comunale del 07.12.2020, esamina la proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto: “Deliberazione di G.M. n. 10 del 24/02/2021: ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ESERCIZIO 2020. ART. 1 C.862 L.145/2018.

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 05/02/2021 , esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 -2023;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05/02/2021 , esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 -2023;

Considerato l'art. 1 , c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, il quale prevede che:

“862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;

Considerato che tale obbligo decorre dall'esercizio 2021 , ai sensi dell'art. 1 , c. 859, L. n.145/2018:

“859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle

fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, c. 861, L. n. 145/2018:

“861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+”;

Rilevato che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC;

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 11/02/2021 gli indicatori per l'esercizio 2020 presentano i seguenti valori:

- debito commerciale residuo: 3.418.927,79;
- indicatore di tempestività dei pagamenti: 189;
- indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 159;

Considerato che:

-sulla base dei dati risultanti dalla PCC, l'ente è tenuto ad accantonare per l'esercizio 2021 la somma di € 25.839,32 a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, determinato nella misura del 5% delle spese stanziare in bilancio 2021 nel macroaggregato 1 03 “acquisto di beni e servizi” concludente in complessivi €, 516.786,32;

- su tale fondo non è consentito disporre impegni e pagamenti;
- a fine esercizio esso confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione;

Vista la proposta di delibera che prevede:

1) di accantonare, ai sensi dell'art. 1, c. 862, L. 30 dicembre 2018 n. 145, per l'esercizio 2021 la somma di €. 25.839,32, a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali, come determinato nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente parere) al presente provvedimento, sul capitolo 1 91 305 cod. bil. 20.03.1.01 1 0 del bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023, sul quale non è consentito disporre impegni e pagamenti;

2) di dare atto che nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo sarà adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione;

3) Di dare atto che al reperimento della somma di €. 25.839,32 necessaria per l'accantonamento, si provvede mediante pari riduzione della dotazione finanziaria dell'ex cap. 1 20801 cod. bil. 1.1.1.01 03.

4) di dare atto che, qualora a seguito della sistemazione della banca dati della PCC, l'accantonamento risultasse non obbligatorio, si provvederà, con successivo atto, allo svincolo dell'accantonamento.

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di variazione ed il dettaglio delle voci da variare desumibile dal prospetto allegato alla proposta;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


esprime

parere favorevole in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità della proposta.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

IL REVISORE UNICO

Dott. Romolo Salis

A handwritten signature in black ink, reading "Romolo Salis". The signature is written in a cursive style. In the background, there is a faint, circular official stamp of the Comune di Sesto San Giovanni, featuring the text "COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI" and "UFFICIO DEL REVISORE UNICO".